

3. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto fiscale collegato alla Legge di Stabilità 2017: sintesi delle principali novità

FONTE	Normativa
RIFERIMENTO	D.L. n. 193 del 22.10.2016

Il 24 ottobre 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 il Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016, in vigore dallo stesso giorno della pubblicazione, contenente misure urgenti in materia fiscale.

Questi i principali punti del Decreto Fiscale:

- la soppressione di Equitalia;
- il potenziamento della riscossione;
- l'introduzione della comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute;
- la rottamazione delle cartelle di pagamento;

Si ripercorrono in sintesi le suddette novità rinviando a successivi specifici articoli i relativi approfondimenti.

Soppressione di EQUITALIA

A decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte e le stesse sono cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione.

Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione» sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze.

Con deliberazione adottata entro il 1° giugno 2017, gli enti locali possono continuare ad avvalersi, per sé e per le società da essi partecipate, per l'esercizio delle funzioni relative

alla riscossione del soggetto preposto alla riscossione nazionale.

Entro il 30 settembre di ogni anno, gli enti locali possono deliberare l'affidamento dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale.

Potenziamento riscossione

Il decreto fiscale prevede un potenziamento della riscossione con la possibilità per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di accedere e utilizzare ai fini della riscossione le banche dati e le informazioni già in uso presso l'Agenzia delle Entrate.

Comunicazioni trimestrali IVA

Con il fine di combattere l'evasione fiscale che in materia di IVA è molto elevata, il D.L. n. 193/2016 introduce in materia nuovi e più stringenti adempimenti.

Si tratta delle nuove comunicazioni trimestrali che prenderanno il posto dell'attuale spesometro annuale.

Nello specifico dal 1° gennaio 2017 i contribuenti dovranno presentare, con cadenza trimestrale:

- una comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21, D.L. n. 78/2010);
- una comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (nuovo art. 21, D.L. n. 78/2010).

La comunicazione delle fatture deve contenere:

- a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- b) la data ed il numero della fattura;
- c) la base imponibile;
- d) l'aliquota applicata;
- e) l'imposta;
- f) la tipologia dell'operazione.

Normativa fiscale

L'altra comunicazione, introdotta dal Decreto fiscale, riguarda altresì i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta, anche se a credito, fermi restando gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

A fronte dell'aggravio di adempimenti per i contribuenti derivanti dell'introduzione delle nuove comunicazioni, è previsto un credito d'imposta di 100 euro per l'adeguamento tecnologico, mentre sono stati eliminati alcuni adempimenti, tra cui le comunicazioni black list.

Inoltre, per la dichiarazione IVA, il termine di presentazione, a decorrere dal 2017, viene fissato tra il 1° febbraio e il 30 aprile (per il 2016 rimane confermato il mese di febbraio).

Rottamazione cartelle

Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973:

- a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
- b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

4. Al via il credito d'imposta per la rimozione dell'amianto su beni e strutture produttive

FONTE	Tribunale di Roma
RIFERIMENTO	Sentenza del 25 agosto 2016

Nella Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2016, n. 243, è stato pubblicato il decreto 15 giugno 2016 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in collaborazione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'avvio del credito d'imposta per le imprese che effettuano nel 2016 interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive.

Il decreto darà attuazione a quanto previsto dall'articolo 56 del Collegato Ambientale (L n. 221/2015), all'articolo.

I fondi a disposizione ammontano a 17 milioni di euro (5,667 milioni di euro all'anno).

Le imprese interessate potranno presentare richiesta dopo 30 giorni dalla pubblicazione del decreto attraverso una procedura a "click-day".

Secondo quanto stabilito nell'articolo 56 "Disposizioni in materia di interventi di bonifica da amianto" del Collegato ambientale, ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano nell'anno 2016 interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato sarà attribuito, nel limite di spesa complessivo di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, un credito d'imposta nella misura del 50 % delle spese sostenute per investimenti di importo unitario di almeno 20.000 euro.

L'importo massimo agevolabile è pari a 400.000 euro, in quanto l'agevolazione può raggiungere un massimo di 200 mila euro.

L'agevolazione soggiace ai limiti e alle condizioni del regolamento europeo sugli "aiuti de minimis" (Reg. UE n. 1407/2013) pertanto l'importo dei 200.000 euro sarà raggiungibile solo dalle

imprese che non hanno avuto altre agevolazioni sotto forma di de-minimis negli ultimi 3 anni; se ne hanno già ottenute, devono invece calibrare la richiesta per differenza.

Sono ammissibili anche le spese per consulenze professionali e perizie tecniche per il 10% delle spese sostenute con il limite di importo massimo di 10.000 euro per ciascun progetto. Inoltre, il credito d'imposta non sarà cumulabile con le altre agevolazioni.

Il credito d'imposta sarà ripartito, e quindi utilizzato, in tre quote annuali di pari importo per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Il bonus dovrà altresì essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato.

Il bonus non concorrerà alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il credito d'imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite F24.

La prima quota annuale sarà utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli interventi di bonifica.

Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 dovrà essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

I fondi stanziati per gli interventi relativi al 2016, saranno concessi fino ad esaurimento delle risorse.

Normativa fiscale

Per accedere all'agevolazione le imprese dovranno presentare apposita istanza al Ministero dell'Ambiente a partire dal 16 novembre 2016 e fino al 31 marzo 2017, attraverso una piattaforma informatica che sarà accessibile sul sito www.minambiente.it.

Entro 90 giorni dalla data di presentazione delle singole istanze, il Ministero dell'ambiente comunica all'impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del credito effettivamente spettante.

Possono usufruire del credito i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- sono titolari di reddito d'impresa (indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato);
- hanno effettuato interventi di bonifica dall'amianto, su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

Danno diritto al credito d'imposta le spese di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, di:

1. lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit;
2. tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto;
3. sistemi di coibentazione industriale in amianto.

Rilevano anche le spese di consulenze professionali e perizie tecniche nei limiti del 10% delle spese complessive sostenute e comunque non oltre l'ammontare di 10.000,00 euro per ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato.

Non danno diritto al credito d'imposta invece le attività di incapsulamento e confinamento dei manufatti contenenti amianto.

5. La mancata comunicazione del numero identificativo IVA del cedente non pregiudica la non imponibilità della cessione IntraUE

FONTE	Corte di Giustizia UE
RIFERIMENTO	Sentenza Causa C-24/15 del 20.10.2016

La Corte di giustizia con sentenza C-24/15 del 20 ottobre 2016, intervenendo nuovamente sul tema della rilevanza formale o sostanziale del numero di partita Iva, ha affermato che l'amministrazione di uno Stato membro UE non può negare l'esenzione dall'Iva di un trasferimento intracomunitario per la mancata indicazione del numero identificativo Iva attribuito dallo Stato di destinazione.

Nel caso oggetto della pronuncia dei giudici europei, un imprenditore tedesco aveva inviato in Spagna un veicolo acquistato in Germania per rivenderlo a un concessionario spagnolo. Questa operazione, dichiarata come cessione intracomunitaria, era stata contestata dall'amministrazione finanziaria che l'aveva ritenuta rilevante ai fini Iva in Germania in quanto mancava un dato richiesto ai fini dell'esenzione, ossia non aveva indicato alcun numero di identificazione Iva attribuito dalla Spagna.

Nel corso del procedimento era emerso infatti che il veicolo all'atto della cessione si trovava già in Spagna, l'erario aveva annullato l'avviso rettificativo d'imposta e aveva modificato il calcolo dell'Iva ritenendo che l'operazione fosse da assoggettare ai fini Iva in Spagna.

Il c.d. "trasferimento a se stessi" è contemplato nell'art. 17 della direttiva IVA, secondo cui "è assimilato ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso il trasferimento da parte di un soggetto passivo di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro", trasferimento inteso come "qualsiasi spedizione o trasporto di un bene mobile materiale effettuato dal soggetto passivo o per suo conto, fuori dal territorio dello Stato membro in cui si

trova il bene, ma nell'Ue, per le esigenze della sua impresa". Dall'assimilazione sono escluse le fattispecie previste nell'art. 18 della direttiva IVA, qui non rilevanti.

L'art. 138 della direttiva IVA esenta dall'imposta le cessioni intracomunitarie ivi definite, fra cui i "trasferimenti a se stessi". L'esenzione (non imponibilità in Italia) si giustifica in ragione del fatto che i trasferimenti in questione, specularmente, ai sensi dell'art. 21 della direttiva IVA, sono assimilati ad acquisti intracomunitari tassabili nel Paese membro di destinazione.

Ai fini dell'esenzione Iva nello Stato UE di origine è necessario che il bene sia spedito o trasportato dal soggetto passivo (o per suo conto) fuori dal proprio Stato UE ma all'interno dell'Unione Europea per le esigenze dell'attività d'impresa e nei confronti di un altro soggetto passivo, come affermato dall'art.28 quater parte A, lettera a) della sesta direttiva.

Nel caso di specie i requisiti richiesti erano sostanzialmente soddisfatti. La questione giudiziale riguardava, dunque, i mezzi di prova che possono essere richiesti al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti per l'esenzione.

Secondo la Corte il principio di neutralità fiscale esige che l'esenzione Iva venga accordata dagli Stati membri se le condizioni sostanziali sono rispettate anche se i requisiti formali sono stati omessi da parte dei soggetti passivi interessati. La comunicazione del numero di identificazione Iva rappresenta un requisito formale in relazione al diritto di esenzione.

Soltanto nel caso in cui il soggetto passivo abbia agito con intenzioni fraudolente (e ne vengano individuati seri indizi) tale principio di neutralità dell'Iva non può essere invocato, con la conseguenza che l'assenza del requisito formale comporta il rifiuto dell'esenzione Iva.

5. Il rifiuto del dipendente a lavorare in un giorno festivo non può incidere sulla normale retribuzione

FONTE	Corte di Cassazione
RIFERIMENTO	Sentenza n. del 21209 del 19.09.16

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21209 del 19 settembre 2016 è intervenuta in tema di rifiuto dei dipendenti di lavorare in un giorno festivo, stabilendo il seguente principio: *“... il diritto del lavoratore di astenersi dall'attività lavorativa in caso di festività è pieno ed ha carattere generale e quindi non rilevano le ragioni che hanno determinato l'assenza di prestazione, peraltro stabilita dalla legge. Il trattamento economico ordinario deriva ... direttamente dalla legge e non possono su questo piano aver alcun rilievo le disposizioni contrattuali, la cui legittimità non rientra nel thema decidendum della presente controversia, che potrebbero avere, al più, un rilievo disciplinare”.*

In altre parole, il rifiuto dei dipendenti a prestare servizio in una giornata festiva non può esimere il datore di lavoro dal versamento della normale retribuzione, neppure in presenza di una disposizione del contratto collettivo a norma della quale il lavoratore non può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro festivo.

In pratica, la Cassazione, con la sentenza in esame, ha precisato che il diritto del dipendente di astenersi dall'attività lavorativa in presenza di determinate festività discende direttamente dalla legge e ha carattere generale, ragion per cui il relativo trattamento retributivo non può essere messo in discussione da una disposizione, eventualmente anche di segno contrario, della contrattazione collettiva.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, una impresa del settore metallurgico aveva

precettato al lavoro un gruppo di operai in coincidenza con la festività dell'8 dicembre, ma i dipendenti si erano rifiutati di dar seguito alla disposizione aziendale e avevano osservato il giorno di riposo.

La società aveva allora deciso di trattenere dalla busta paga dei lavoratori la retribuzione relativa alla festività dell'8 dicembre non lavorata, sul presupposto di una disposizione del contratto collettivo per cui *«nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo».*

I lavoratori agivano in giudizio per ottenere il pagamento della retribuzione relativa alla festività e il Tribunale di primo grado accoglieva la domanda, confermata anche in appello.

La società ricorreva per Cassazione, affermando che ai lavoratori non spettasse la retribuzione della giornata festiva in quanto essi si erano indebitamente rifiutati, in contrasto con la previsione del contratto collettivo, di prestare servizio e in tal modo avevano paralizzato il proprio diritto al pagamento della prestazione salariale.

La Corte di Cassazione ha però respinto questa tesi osservando che il trattamento retributivo ordinario relativo alle giornate di festività, quali l'8 dicembre, deriva direttamente da una disposizione di legge (articolo 2, legge 260/1949, nel testo sostituito dalla legge 90/1954) e non può essere vanificato da una disposizione contrattuale collettiva.

Il rifiuto dei lavoratori alla richiesta datoriale di prestare servizio l'8 dicembre, secondo la Corte, avrebbe potuto semmai legittimare il datore di lavoro, alla luce del contratto collettivo, ad avviare un'azione disciplinare, ma non può, invece, incidere sul diritto al trattamento retributivo ordinario.

6. Lavoro accessorio: l'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le istruzioni operative per i nuovi obblighi di comunicazione

FONTE	Ispettorato Nazionale del Lavoro
RIFERIMENTO	Circolare n. 1 del 17.10.2016

Come noto il Decreto correttivo del Jobs Act (d.lgs. n. 185 del 24 settembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016) ha disposto la tracciabilità dei voucher, introducendo nuovi obblighi di comunicazione per chi li utilizza per retribuire prestazioni di lavoro accessorio.

Con la circolare n. 1/2016 pubblicata il 17 ottobre 2016 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le indicazioni operative per adempiere ai nuovi obblighi di legge, allegando una lista di indirizzi di posta elettronica dove far pervenire le comunicazioni cui sono tenuti i committenti prima di utilizzare i voucher.

L'Ispettorato informa, inoltre, che il personale ispettivo terrà in debito conto, in relazione alla attività di vigilanza sul rispetto dei nuovi obblighi, l'assenza di indicazioni operative nel periodo intercorso tra l'entrata in vigore del d.lgs. n. 185/2016 e la specifica circolare.

Una maggiore semplificazione degli adempimenti sarà assicurata attraverso l'emanazione di un apposito decreto con il quale il Ministero del Lavoro potrà, fra l'altro, definire l'utilizzo del sistema di comunicazione tramite SMS o introdurre ulteriori modalità applicative della disposizione.

La circolare ricorda, innanzitutto, che la nuova comunicazione preventiva non fa venire meno l'obbligo per il committente di presentare la dichiarazione di inizio attività all'Inps, nel momento in cui si attiva il rapporto (nota 3337 del ministero del Lavoro del 25 giugno 2015, circolare Inps 149/2015).

I committenti che siano imprenditori non agricoli oppure professionisti (per quelli agricoli valgono regole in parte diverse), dovranno, quindi, fare la denuncia all'Inps per attivare il rapporto e poi, entro 60 minuti prima di ogni singola prestazione, inviare una email alle sedi territoriali dell'Ispettorato del lavoro, all'indirizzo della direzione competente per territorio, utilizzando quelli allegati alla circolare (i recapiti sono stati costruiti secondo il seguente schema: voucher.provincia@ispettorato.gov.it).

L'elenco non copre tutto il territorio nazionale (mancano gli indirizzi delle direzioni situate nelle Province autonome di Trento e Bolzano e della Sicilia, in ossequio alle particolari forme di autonomia amministrativa di cui fruiscono questi territori), e quindi i committenti operanti in queste zone dovranno far riferimento alle indicazioni delle autorità locali.

I messaggi e-mail (che, nel silenzio della circolare, potrebbero essere spediti mediante un indirizzo ordinario oppure una casella Pec) dovranno avere come oggetto il codice fiscale e la ragione sociale del committente.

Nel testo del messaggio dovranno, invece, essere riportati i dati del committente, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo della prestazione, il giorno di inizio della prestazione e l'ora di inizio e di fine della prestazione; non dovranno essere inseriti allegati.

Eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni già trasmesse dovranno essere comunicate con le stesse modalità.

La circolare non vieta l'invio di mail contenenti indicazioni per più lavoratori, limitandosi a ricordare che la comunicazione sia obbligatoria

Lavoro e previdenza

per «ogni singolo lavoratore» impiegato; pare possibile, quindi, che in caso di utilizzo di un gruppo di collaboratori nelle stesse condizioni di tempo e di luogo si possa inviare una sola comunicazione, completa dei dati relativi a ciascuna prestazione.

La circolare inoltre ricorda, che la violazione dell'obbligo di comunicazione comporta

l'applicazione della sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro, in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione; tuttavia, se alla mancata comunicazione preventiva si aggiunge anche la mancata dichiarazione di inizio attività all'Inps, si applica la maxi sanzione per lavoro nero, di entità ben più grave.

4. Dal 20 ottobre 2016 al 15 aprile 2017 presentazione delle domande per richiedere i contributi per acquisti di veicoli industriali a basso impatto ambientale e unità di carico intermodali

FONTE	Ministero dei Trasporti
RIFERIMENTO	Decreto n. 243 del 19.07.2016 D.M. 7 settembre 2016

Il ministro dei Trasporti ha firmato il decreto n. 243 del 19 luglio 2016 (pubblicato in G.U. 15 settembre 2016) che stabilisce le modalità per ottenere il finanziamento per investimenti nel trasporto stradale delle merci a valere sul fondo statale stanziato pari a 25 milioni di euro. Con decreto 7 settembre 2016 pubblicato contestualmente nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre sono state altresì dettate le disposizioni di attuazione del suddetto decreto.

Le imprese di autotrasporto merci dal 20 ottobre 2016 e fino al 15 aprile 2017, potranno pertanto inoltrare domanda al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per richiedere i contributi per gli acquisti di veicoli industriali a basso impatto ambientale e unità di carico intermodali.

Ogni impresa potrà ricevere un contributo massimo di 600.000 euro.

Le istanze potranno essere presentate esclusivamente ad investimento perfezionato: occorrerà, pertanto, allegare alla domanda il contratto di acquisizione, nonché la prova del pagamento del prezzo di acquisizione del bene tramite fattura quietanzata.

Tutte le richieste pervenute e dichiarate ammissibili avranno diritto a ricevere il contributo.

Nel caso in cui, le richieste dovessero essere superiori alle risorse disponibili, l'agevolazione sarà attribuita proporzionalmente.

Le domande dovranno essere presentate ad investimento perfezionato, esclusivamente in via telematica, collegandosi al sito www.ilportaledellautomobilista.it.

Il provvedimento finanzia solo gli investimenti attuati dagli autotrasportatori dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale cioè dal 15 settembre 2016 e fino al 15 aprile 2017.

Potranno presentare domanda di contributo le **imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi**, nonché le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di tali imprese, costituite sottoforma di cooperative, consorzi con attività esterna, società consortili, iscritte al Registro elettronico nazionale (REN).

Il finanziamento non vale per tutti i veicoli, ma sono per quelli a basso impatto ambientale e per quelli destinati ai trasporti intermodali. Più precisamente, per gli acquisiti (anche in leasing) di:

- **Autoveicoli nuovi di fabbrica** con massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate alimentati con gas naturale compresso o liquefatto ed elettrici (per cui sono stanziati 7 milioni), **senza necessità di rottamazione**: 3500 euro per ogni veicolo a gas naturale compresso con massa complessiva da 3,5 a 7 tonnellate; 10.000 euro per ogni veicolo elettrico; 8000 euro per ogni veicolo a gas naturale compresso con massa complessiva superiore a 7 tonnellate; 20.000 euro per ogni veicolo a gas naturale liquefatto con massa complessiva superiore a 7 tonnellate.

Circolazione e trasporti

- **Radiazione, rottamazione o esportazione** fuori dall'Unione Europea di veicoli con massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate **con contestuale acquisto di veicoli nuovi** di fabbrica della stessa categoria di peso ed equipaggiati con motori Euro VI (per cui sono stanziati 6,5 milioni): 7000 euro per ogni veicolo radiato in corrispondenza dell'acquisto di un nuovo Euro VI.
- **Acquisto di rimorchi e semirimorchi** nuovi di fabbrica realizzati per il trasporto combinato strada-rottaia (ossia che soddisfano la normativa UIC 596-5) e per il trasporto combinato strada-mare (ossia che soddisfano la normativa Imo) che sono dotati di dispositivi "innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica", le cui caratteristiche sono riportate in un allegato al Decreto (per cui sono stanziati 9 milioni): 10% (per medie imprese) o 20% (per piccole imprese) del prezzo di ogni semirimorchio, con un massimo di 5000 euro per unità. Le acquisizioni devono essere svolte nell'ambito di un programma d'investimenti per creare, ampliare o diversificare un impianto o trasformare il processo produttivo di uno esistente. Le imprese che non rientrano nella categoria PMI hanno un contributo di 1500 euro per unità.
- **Acquisto di casse mobili e rimorchi e semirimorchi** specializzati per il loro trasporto "così da facilitare l'utilizzazione di diverse modalità di trasporto in combinazione tra loro, senza alcuna rottura di carico" (per cui sono stanziati

2,5 milioni): sono finanziabili gruppi di otto casse mobili e un rimorchio o semirimorchio porta-casse e per questo insieme si possono ottenere 8500 euro.

Le cifre suddette si **possono aumentare del 10%** in alcuni casi di acquisizioni da parte di piccole o medie imprese, per esempio quelle che aderiscono a una rete d'impresa. Tali maggiorazioni sono cumulabili e si applicano all'importo netto del contributo.

In tutti i casi, il contributo per singola impresa non potrà superare la cifra di 600.000 euro. Inoltre, non è consentito il cumulo del contributo con altri benefici sugli stessi costi, compreso il de minimis.

Non saranno ammesse le acquisizioni di veicoli effettuate all'estero, né i veicoli immatricolati all'estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri zero.

I beni agevolati dovranno rimanere nella disponibilità del beneficiario del contributo fino al 31 dicembre 2019 pena la revoca del contributo erogato.

Come presentare domanda

Le domande di contributo potranno essere presentate dal 20 ottobre 2016, ed entro il termine perentorio del 15 aprile 2017, collegandosi al sito <https://www.ilportaledellautomobilista.it>

Informazioni da indicare nella domanda

Ai fini della presentazione dell'istanza online, dovranno essere fornite le seguenti informazioni:

Circolazione e trasporti

Tipologia investimenti	Informazioni da trasmettere
Acquisizione di autoveicoli nuovi di fabbrica con massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate alimentati con gas naturale compresso o liquefatto ed elettrici con massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate alimentati con gas naturale compresso o liquefatto ed elettrici.	<ul style="list-style-type: none"> - Numero di targa (ovvero copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente); - documentazione tecnica del costruttore attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale 19 luglio 2016 n. 243.
Radiazione, rottamazione o esportazione fuori dall'Unione Europea di veicoli con massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate con contestuale acquisto di veicoli nuovi di fabbrica della stessa categoria di peso ed equipaggiati con motori Euro VI.	<ul style="list-style-type: none"> - Numero di targa del/dei veicoli radiati. In caso di radiazione per esportazione occorrerà produrre una stampa della notifica di esportazione con esito "uscita conclusa" ottenuta consultando l'apposito link "tracciamento movimento di esportazioni o di transito (MRN)", ovvero in alternativa mediante produzione di idonea documentazione rilasciata dagli Uffici di esportazione comprovante l'avvenuta uscita del veicolo dal territorio dell'Unione Europea; - numero di targa (ovvero copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) del veicolo acquisito.
Acquisizione di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi.	<ul style="list-style-type: none"> - Numero di targa (ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente); - attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei semirimorchi ed in particolare, a seconda dei casi, della rispondenza alla normativa UIC 596-5 quanto ai veicoli idonei al trasporto combinato ferroviario, ovvero per il trasporto combinato marittimo, dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO; - documentazione comprovante l'installazione di almeno uno dei dispositivi ammissibili.
Acquisizione di gruppi di 8 casse mobili ed 1 rimorchio o semirimorchio porta casse.	<ul style="list-style-type: none"> - Contratto, ovvero ordinativo d'acquisto di data posteriore all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 243/2016, da cui risulti il rispetto delle proporzioni di 8 casse mobili ed un semirimorchio per ogni gruppo; - documentazione da cui risulti la data di consegna dei beni; - attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici delle U.T.I. e la rispondenza alla normativa internazionale in materia.

Oltre alla suddetta documentazione, ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento, le imprese dovranno trasmettere il **contratto di acquisizione** avente data non anteriore alla data di pubblicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 243/2016 nella Gazzetta Ufficiale

(avvenuta il 15 settembre 2016), nonché prova dell'integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa **fattura debitamente quietanzata**.

Qualora i beni siano acquisiti mediante contratto di **leasing finanziario** (da trasmettere unitamente

Circolazione e trasporti

alla domanda per accedere ai contributi), l'impresa dovrà comprovare il pagamento dei canoni in scadenza alla data di invio della domanda.

Tale prova potrà essere fornita con la fattura rilasciata all'utilizzatore dalla società di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall'utilizzatore a favore della suddetta società. Dovrà, inoltre, essere dimostrata la piena disponibilità del bene attraverso la produzione di

copia **del verbale di presa in consegna del bene** medesimo.

Invio domanda definitiva

Al termine dell'inserimento dei dati richiesti sarà prodotta, in formato "pdf", l'istanza compilata, comprensiva delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 e degli impegni previsti.

Il pdf prodotto dal sistema dovrà essere **firmato digitalmente** dal legale rappresentante dell'impresa/consorzio/cooperativa richiedente.

Adempimenti aziendali

3. La trasmissione e comunicazione trimestrale dei dati IVA introdotta dal D.L. n. 193/2016

FONTE	Normativa
RIFERIMENTO	D.L. n. 193 del 22.10.2016

L'art. 4 del D.L. n. 193/2016 (c.d. decreto fiscale collegato alla Legge di Stabilità 2017) concernente "Disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione" prevede la trasformazione dell'obbligo di trasmissione dei dati sulle fatture attive e passive (il cosiddetto spesometro) da annuale a trimestrale e l'introduzione di una comunicazione, sempre trimestrale, dei dati contabili riepilogativi alle operazioni di liquidazione periodica dell'imposta.

Questa norma fonda le sue radici nella legge di Stabilità del 2015 in cui fu inserita una disposizione, secondo cui da un lato, l'Agenzia delle Entrate si impegnava a mettere a disposizione dei contribuenti dati e informazioni a sua disposizione da cui emergessero possibili discrepanze e irregolarità e, dall'altro lato, si allungavano i tempi del ravvedimento operoso per consentire al contribuente di correggere spontaneamente il proprio comportamento di fronte all'evidenza empirica della sua conoscenza da parte dell'Agenzia.

Questa disposizione è stata applicata nei due anni seguenti con l'invio di apposite lettere ai contribuenti IVA, per discrepanze tra le fatture emesse e quelle riportate dai clienti, e detta procedura, secondo i dati riportati dall'Agenzia, ha determinato un maggior adempimento spontaneo da parte dei contribuenti collocandosi tra la dichiarazione e l'apertura del vero e proprio accertamento.

Il passaggio ad una logica compiutamente preventiva dovrebbe ora realizzarsi con l'articolo 4 del decreto secondo cui con riferimento alle transazioni cosiddette B2B (business-to-business), di cui, l'Agenzia delle Entrate dovrebbe

avere conoscenza in tempo "quasi reale", potrà invitare il contribuente a correggere la propria posizione fiscale ai fini IVA in modo molto tempestivo.

La trasmissione e comunicazione trimestrale dei dati IVA

L'art. 4 del decreto prevede che, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre del 2017, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, ciascun soggetto passivo IVA dovrà trasmettere telematicamente:

- i dati di tutte le fatture emesse nonché di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. n. 633 del 1972, ivi incluse le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni;
- una comunicazione sintetica dei dati contabili riepilogativi delle operazioni di liquidazione dell'imposta effettuate.

La disposizione non contiene né limiti oggettivi, né soggettivi e pertanto dovrebbe quindi essere interessate tutte le operazioni IVA svolte da soggetti che operano nel B2B, a prescindere dagli importi, ovvero dalla tipologia giuridica del soggetto, fatti salvi i soggetti rientranti nel regime dei "minimi", che sono comunque esclusi.

La trasmissione dovrebbe avvenire secondo le modalità applicative previste da un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate mentre la tempistica è già chiara e richiamata anche nella relazione tecnica al provvedimento.

Adempimenti aziendali

Per esempio considerando il primo trimestre mentre le scadenze per i pagamenti rimarranno invariate (16 febbraio, 16 marzo e 16 aprile per i contribuenti in regime mensile, 16 maggio per i contribuenti in regime trimestrale) per tutte le operazioni svolte in questo trimestre i dati delle fatture e delle liquidazioni dovranno essere trasmessi entro il 31 maggio del 2017.

L'Agenzia, per parte sua, dovrà elaborarli e incrociarli (innanzitutto tra fornitori e clienti della stessa transazione) durante il mese di giugno del 2017 e metterli a disposizione dei contribuenti a partire dal 1° luglio del 2017.

La stessa operazione si ripeterà per i trimestri successivi, con comunicazioni dei dati e loro incrocio e messa a disposizione dei contribuenti previsti rispettivamente per il 31 agosto e 1° ottobre (per il secondo trimestre), per il 30 novembre e 2 gennaio dell'anno successivo (per il terzo trimestre) e per il 28 febbraio e 16 marzo dell'anno successivo (per il quarto trimestre).

Con il termine "messa a disposizione" si vuole intendere la specifica finalità di non utilizzare l'incrocio dei dati con un intento accertativo, ma bensì quale incentivo all'adempimento spontaneo ovvero all'autocorrezione dei comportamenti.

Allo stesso modo si prevede la possibilità per il contribuente, in alternativa al versamento spontaneo delle maggiori imposte, di fornire i chiarimenti necessari ovvero ulteriori dati "non considerati" o ancora "valutati erroneamente".

Se, invece, il contribuente dovesse riconoscere il proprio errore potrà ricorrere al ravvedimento operoso per i versamenti già effettuati e presentare poi una dichiarazione Iva già corretta.

Questa disposizione dovrebbe comportare, a regime (cioè a partire dal 2019), un rilevante incremento di gettito per lo Stato, pari, derivante appunto da incremento spontaneo degli imponibili dichiarati ai fini IVA e IIDD, nonché da una riduzione degli omessi versamenti.

5. SRL: l'aumento di capitale configura un contratto consensuale che si perfeziona con lo scambio di consensi del socio sottoscrittore e della società

FONTE	Tribunale di Roma
RIFERIMENTO	Sentenza del 25 agosto 2016

Il Tribunale di Roma (presidente Mannino, relatore Bernardo) con sentenza del 25 agosto 2016 ha affermato che il contratto di sottoscrizione dell'aumento di capitale di una Srl ha natura consensuale e, pertanto, si perfeziona quando il socio manifesta la volontà di acquistare le nuove quote.

La vicenda oggetto della pronuncia del Tribunale romano risale al 2011 quando l'assemblea di una Srl aveva deliberato un aumento di capitale e una socia aveva comunicato per iscritto l'intenzione di sottoscrivere parte delle quote, ma non aveva poi effettuato il versamento del relativo importo.

In conseguenza dell'inadempienza, la Srl ha allora chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di 45.000 euro conto il quale socia ha presentato l'opposizione prevista dall'articolo 645 del Codice di procedura civile, eccependo di aver manifestato solo l'interesse a un futuro acquisto, peraltro subordinato all'approvazione di un progetto da parte di una regione.

La Srl ha però rilevato che l'acquisto si era formalizzato con la comunicazione scritta e non era condizionato da alcun evento futuro.

Con la pronuncia in esame il Tribunale ha respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo, affermando che, in base all'articolo 2481-bis del Codice civile, i sottoscrittori dell'aumento di capitale devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il 25% della parte di capitale sottoscritta e che *«la deliberazione di aumento del capitale non è idonea, di per sé, a produrre automaticamente l'effetto modificativo del contratto sociale»*. A tal fine, infatti, è necessaria la dichiarazione di adesione dei soci,

che si manifesta con la sottoscrizione di quote dell'aumento deliberato; si tratta - precisa il Tribunale - di una dichiarazione che *«non coincide ed è diversa dalla manifestazione di voto espressa dal socio durante l'assemblea»*.

Il contratto si perfeziona pertanto con lo scambio dei consensi del socio sottoscrittore e della società.

La deliberazione di aumento del capitale può pertanto *«configurarsi come una proposta e la sottoscrizione del socio (...) come una accettazione, secondo il classico schema del contratto di natura consensuale»*; di conseguenza, il socio sottoscrittore aumenta la propria partecipazione societaria già per effetto della manifestazione di volontà di aderire all'aumento di capitale. Né la natura di contratto consensuale (e non reale) è smentita dall'obbligo di versare, al momento dell'adesione, almeno il 25% del capitale sottoscritto. La contestualità serve, infatti, a dimostrare *«la serietà della manifestazione di volontà del socio»*, e comunque riguarda la fase esecutiva del contratto.

Che si tratti di un contratto consensuale risulta dall'art. 2444 del Codice civile, che impone agli amministratori di depositare per l'iscrizione nel Registro delle imprese, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, un'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito e ciò conferma quindi che la sola sottoscrizione è sufficiente a determinare il perfezionamento del contratto.

Nel caso in esame, la Srl aveva dimostrato che, con lettera del dicembre 2011, la socia aveva manifestato la volontà di sottoscrivere 45.000 nuove quote, richiamando l'aumento che era stato deliberato dall'assemblea dei soci. La manifestazione era *«chiara e inequivoca»*, tanto più che nella lettera la socia aggiungeva che avrebbe proceduto al relativo versamento *«in*

Organizzazione aziendale

base alle indicazioni dell'organo amministrativo della società». Inoltre la socia non aveva condizionato l'efficacia della propria dichiarazione al verificarsi di un evento futuro e incerto.

Pertanto, il Tribunale con la pronuncia in esame ha confermato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Srl nei confronti della socia.

Organizzazione aziendale

6. Introdotte con provvedimento della Banca d'Italia nuove disposizioni per la trasparenza e la correttezza nei rapporti tra banche e clienti

FONTE	Banca d'Italia
RIFERIMENTO	Provvedimento del 30.09.2016

La Banca d'Italia con il Provvedimento del 30 settembre 2016 pubblicato sul supplemento ordinario della gazzetta ufficiale del 21 ottobre 2016 ha introdotto nuove procedure nei rapporti tra intermediari bancari e finanziari e clienti nella gestione credito.

A sette anni dal precedente testo, infatti, sono state in molte parti riscritte le «Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti» in attuazione del nuovo capo I-bis del decreto legislativo 385/1993 (Testo unico bancario) e del decreto del Mef-presidente Cicr del 29 settembre 2016, n. 380, che recepiva la direttiva 2014/17/UE in materia di credito immobiliare ai consumatori.

In particolare la Banca d'Italia nel citato provvedimento, in vigore dal 1° novembre, dispone che quando il consumatore è in difficoltà con le rate del mutuo, la banca deve adottare una serie di precauzioni.

I consumatori che si trovano in difficoltà nel rispettare i termini di pagamento devono essere tempestivamente individuati: prima si agisce e meglio è. Con i morosi la banca deve comunicare con chiarezza e comprensibilità, in maniera proporzionata, senza eccedere e nel rispetto della privacy.

Le comunicazioni possono essere effettuate anche in forma elettronica. La consulenza bancaria si deve adattare a queste situazioni.

La Banca d'Italia prescrive che la banca debba collaborare con il consumatore per individuare i motivi delle difficoltà incontrate e le più adeguate

misure da adottare per il rimborso del credito. In sostanza si deve gestire la crisi, per scongiurare contenziosi e esecuzioni immobiliari.

Ai consumatori in difficoltà nel rispettare i termini di pagamento la banca deve una assistenza adeguata. Per assistenza adeguata si intendono informazioni su come stanno andando le cose.

Di particolare interesse per i consumatori risulta poi essere la guida alla redazione dei documenti per una corretta trasparenza. Nella guida si danno, per esempio, indicazioni per evidenziare con grassetti e sottolineature - ma senza abbondare - le parti ritenute prioritarie per il pubblico.

Quindi niente frasi tutte in neretto o interamente in maiuscolo che compromettono la leggibilità del documento, come per le stesse ragioni l'utilizzo di caratteri troppo piccoli.

Via libera anche ai testi contenenti paragrafi intervallati da schemi con elenchi puntati e tabelle perché agevolano il confronto tra informazioni.

Al bando, invece, le parole didascaliche come "avviso al pubblico", "premessa" e "comunicazioni" da sostituire secondo Banca d'Italia con "principali diritti del cliente", "che cos'è un conto corrente" e "come comunicare con la banca".

Allo stesso modo meglio "potere" e "firmare" al posto di "avere la facoltà di" e "sottoscrivere".

Altre indicazioni a favore della trasparenza tra banca e clienti, sono:

- utilizzo di frasi semplici e brevi, con una sola informazione principale, pochi incisi e poche subordinate;

- preferenza per la forma attiva a quella passiva;

Organizzazione aziendale

- esplicitazione del soggetto;
- preferenza per il modo indicativo rispetto al congiuntivo;
- inserimento dei riferimenti normativi tra parentesi.